



Camera di Commercio
Firenze

Polizia Municipale del



COMUNE DI
FIRENZE

REQUISITI DELL'ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

ai sensi del codice del consumo

La Camera di Commercio sta attuando un periodo di informazione in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare sull'etichettatura delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Dopo la campagna di informazione la Camera di Commercio eseguirà controlli ispettivi per verificare la conformità delle calzature nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, nei punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Cosa si intende per calzatura

Per calzature si intendono tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

A titolo esemplificativo sono considerate calzature:

- Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno
- Stivali di qualunque genere
- Sandali di vario tipo, espadrilles
- Scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo
- Calzature speciali concepite per un'attività sportiva, ad esempio per il pattinaggio, per lo sci, la lotta, il pugilato, ecc....
- Scarpe da ballo
- Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica
- Calosce portate sopra altre calzature
- Calzature *usa e getta* con soles riportate
- Calzature ortopediche

Prodotti esclusi:

- Calzature d'occasione usate
- Calzature aventi le caratteristiche di giocattoli
- Calzature di protezione
- Calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982 (sostanze pericolose)

Parti della scarpa e simboli corrispondenti

La calzatura si compone di tre parti:

Tomaia: è la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna

Rivestimento della tomaia e suola interna: si tratta della fodera e del sottopiede interni alla scarpa

Suola esterna: è la superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura




Materiali e simboli corrispondenti

	CUOIO
	CUOIO RIVESTITO
	MATERIE TESSILI
	ALTRE MATERIE

I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura.



Esempio di etichetta di calzatura realizzata completamente in cuoio



LO SAPEVI CHE ...



Come deve essere apposta e cosa deve contenere l'etichetta delle calzature che sono destinate al consumatore finale?

Possono essere commercializzate soltanto le calzature recanti un'etichetta conforme alle prescrizioni normative; l'etichetta deve:

- essere presente su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato;
- contenere le informazioni relative al materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna);
- fornire le informazioni mediante i simboli o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- contenere le informazioni sul materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
- essere visibile, saldamente applicata e durevole, leggibile ed accessibile al consumatore.

Quali altre informazioni devono essere presenti sulla calzatura in base al Codice al Consumo?

L'etichetta informativa deve contenere anche l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (marchio, denominazione, indirizzo) e i dati di riferimento del prodotto (numero di lotto e/o codice a barre o simili).

A chi spetta l'obbligo di apporre l'etichetta?

L'obbligo di apporre l'etichetta spetta al fabbricante oppure al suo rappresentante con sede nell'Unione Europea, che rispondono dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante abbiano sede nell'Unione Europea, di tale obbligo è personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario.

Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita.

Quali sono gli altri obblighi per il venditore al dettaglio?

Il commerciante deve porre in vendita solo calzature etichettate correttamente.

Deve esporre nel luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

Per facilitare questo adempimento, la Camera di Commercio di Firenze ha realizzato un fac-simile del cartello, che può essere scaricato dalla pagina del sito dell'Ente dedicata all'etichettatura delle calzature.

NON RISCHIARE !

Sanzioni

A partire dal 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 190 del 15/11/2017, che ha definito l'impianto sanzionatorio applicabile al settore delle calzature, mancante (a parte l'applicazione del Codice del Consumo) fin dai tempi del recepimento della direttiva 94/11/CE.

Nella tabella sono indicate le principali violazioni e le correlate sanzioni

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa
Immissione sul mercato di calzature prive di etichetta (fabbricanti o importatori)	Art. 4 paragrafo 3 Direttiva 94/11/CE	Art. 3 paragrafo 1 D.Lgs. 190/2017	Da € 3.000 a € 20.000
Messa a disposizione sul mercato di calzature prive di etichetta (distributori)	Art. 4 paragrafo 5 Direttiva 94/11/CE	Art. 3 paragrafo 2 D.Lgs. 190/2017	Da € 700 a € 3.500
Immissione sul mercato di calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati (fabbricante o importatore)	Art. 4 paragrafo 5 Direttiva 94/11/CE	Art. 3 paragrafo 3 D.Lgs. 190/2017	Da € 1.500 a € 20.000
Immissione sul mercato di calzature con etichetta non conforme o in lingua diversa dall'italiano (fabbricanti o importatori)	Art. 4 paragrafo 1,2,3 e 4 Direttiva 94/11/CE	Art. 3 paragrafo 4 e 5 D.Lgs. 190/2017	Da € 1.500 a € 20.000
Messa a disposizione sul mercato di calzature senza aver informato il consumatore finale del significato della simbologia adottata in etichettatura (assenza cartello informativo presso il distributore)	Art. 4 paragrafo 2 Direttiva 94/11/CE	Art. 3 paragrafo 6 D.Lgs. 190/2017	Da € 200 a € 1.000
Omissa indicazione sul prodotto dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale, o marchio o nome registrato e indirizzo)	Art. 104, c. 2 e 4a, d.lgs. 206/2005	Art. 112, c. 5, d.lgs. 206/2005	Da € 1.500 a € 30.000

Oltre a suddette norme, vige quanto disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 102-112) in ambito sicurezza prodotti

La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio.

Norme di riferimento

Decreto ministeriale 11 aprile 1996 così come modificato dal d.m. del 30 gennaio 2001 in recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del Consumo.

Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Decreto legislativo n.190 del 15 novembre 2017 che ha introdotto la disciplina sanzionatoria nell'ambito calzature.

In collaborazione con:

- **CNA Firenze:**

Via Luigi Alamanni, 31 Firenze - Tel. 055 26.51.41

infocna@firenze.cna.it

www.firenze.cna.it

- **Confartigianato Firenze:**

Via Empoli, 27/29 Firenze - Tel. 055 73.26.91

info@confartigianatofirenze.it

www.confartigianatofirenze.it

- **Confcommercio Firenze:**

Piazza Annigoni, 9/D Firenze - Tel. 055 20.36.91

info@confcommercio.firenze.it

www.confcommercio.firenze.it

- **Confesercenti Firenze:**

P.za Pier Vettori, 8/10 Firenze - Tel. 055 27.051

info@confesercenti.fi.it

www.confesercenti.fi.it

- **Confindustria Firenze:**

Via Valfonda, 9 Firenze - Tel. 055 27.071

info@confindustriafirenze.it

www.confindustriafirenze.it



Unità Operativa Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti

Sul web le informazioni possono essere reperite nelle sezione *Regolazione del Mercato* del sito:
www.fi.camcom.gov.it

- Per telefono: **055.23.92.146**
- Per mail: **etichettatura@fi.camcom.it**
- Allo sportello: **Piazza dei Giudici, 3 - Firenze**



Camera di Commercio
Firenze

Testi a cura di:

Ing. Lorenzo Pampaloni

Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti della Camera di Commercio di Firenze

Coordinamento e collaborazione:

D.ssa Sonia Menaldi

Servizio Promozione della Camera di Commercio di Firenze

Grafica e cura editoriale: Cecilia Turchi

© Camera di Commercio di Firenze, novembre 2018

È vietato manipolare o riprodurre con qualsiasi mezzo i contenuti della presente pubblicazione senza una autorizzazione scritta della Camera di Commercio di Firenze.